

Numero
3915

fr

0

Bellinzona
18 agosto 2021

Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 41 11
fax +41 91 814 44 35
e-mail can@ti.ch
web www.ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Segreteria di Stato dell'economia
SECO
Protezione dei lavoratori
Holzikofenweg 36
3003 Berna

Invio per posta elettronica
abas@seco.admin.ch

Procedura di consultazione sulla modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL2) – Modello di lavoro annuale per le aziende che forniscono servizi della consulenza, revisione contabile, amministrazione fiduciaria (art. 34a)

Gentili Signore, egregi Signori,

vi ringraziamo per l'invito a prendere posizione in merito alla revisione della modifica dell'ordinanza citata in oggetto.

La modifica posta in consultazione è stata elaborata a seguito dell'iniziativa presentata il 17 marzo 2016 dal consigliere agli Stati Konrad Graber, con l'obiettivo di disciplinare a livello legislativo la possibilità di un modello di orario di lavoro annuale e di rendere flessibili per il settore terziario le disposizioni sul tempo di lavoro e di riposo contenute nella legge del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL). Al riguardo, prendiamo atto che per tener conto di alcune critiche espresse durante la consultazione, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) ha adeguato l'avamprogetto. Il Consiglio federale ha tuttavia considerato che le modifiche apportate non bastassero a mitigare in modo sostanziale i timori espressi e che il progetto di revisione avesse in generale scarse chance di riuscita, dato che la CET-S aveva rinunciato a un esplicito coinvolgimento delle principali parti sociali. Di conseguenza, la CET-S ha vagliato la possibilità di procedere a livello di ordinanza invece che di legge, soluzione accolta con favore sia dal capo del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) che dai sindacati.

Non ci opponiamo, di principio, ad una maggior flessibilizzazione degli orari di lavoro del personale occupato nelle attività che forniscono servizi della consulenza, revisione contabile, amministrazione fiduciaria. Ciò nonostante riteniamo indispensabile, come indicato nel rapporto esplicativo, che il datore di lavoro debba dare chiara evidenza di tutte le misure di protezione messe in atto per tutelare la salute dei propri collaboratori. In particolare dovrà rilevare sistematicamente i pericoli per la salute nell'ambito dei rischi psicosociali, insiti per esempio nell'organizzazione, nei contenuti e nell'intensità del lavoro o nelle condizioni di lavoro e dovrà acquisire le necessarie competenze. Se tali competenze non sono presenti all'interno dell'azienda, si dovranno coinvolgere specialisti esterni, dotati della preparazione richiesta nel campo dei rischi psicosociali, come pure prevedendo il coinvolgimento dei lavoratori o rappresentanti degli stessi in seno all'azienda.

Al riguardo dei pericoli psicosociali e tenuto conto di quanto precede, si rileva che, secondo il Job Stress Index (2018)¹, il 27.1% dei lavoratori soffre di stress sul posto di lavoro e il 30% si sente emotivamente stressato. Situazioni, queste, che ogni anno in Svizzera generano costi per assenze dal posto di lavoro per 4,2 miliardi di franchi².

Inoltre, sulle condizioni che devono adempiere i lavoratori per poter beneficiare dell'orario annuale, esprimiamo una riserva per rapporto all'art. 34a cpv. 1 lett. c OLL2. Considerato, da una parte, il vasto campo di applicazione di tale disposto (studi legali, fiduciarie, consulenti aziendali, consulenti in ambito di comunicazione ecc.) e, dall'altra, il grande numero di lavoratori nel nostro Cantone con titoli di studio accademici impiegati in questi settori che non godono di ampia autonomia nel loro lavoro e che percepiscono paghe ben al di sotto del limite di 120'000 franchi, riteniamo che la condizione alternativa formulata alla lettera c dell'art. 34a OLL 2 possa essere foriera di pressioni a carico di questa categoria di lavoratori. A nostro avviso, l'elemento che funge da cartina tornasole per oggettivare l'autonomia del lavoratore specializzato nell'organizzare e gestire il proprio lavoro in uno degli ambiti in discussione, non è tanto il fatto che disponga di un titolo di studio accademico, bensì il salario che gli viene riconosciuto dal datore di lavoro. Per questo motivo, suggeriamo di eliminare il secondo periodo dell'articolo 34a lett. c OLL 2.

In conclusione, considerato che l'ultima importante revisione della legge sul lavoro risale ormai al 1964 e tenuto conto del susseguirsi delle modifiche apportate nell'ultimo decennio alle ordinanze che determinano la durata del lavoro e del riposo (OLL1 e 2), a volte oggetto di critiche anche sulla portata inerente la sistematica legislativa, riteniamo

¹ Indice di stress lavorativo 2018: un lavoratore su quattro sperimenta stress (<https://gesundheitsfoerderung.ch/ueber-uns/medien/medienmitteilungen/artikel/job-stress-index-2018-jede-vierte-erwerbstaetige-person-hat-stress.html>)

² Fonte: Associazione Intercantonale per la protezione dei lavoratori (<https://www.iva-ch.ch/it/temi/protezione-contro-i-rischi-psicosociali>)


RG n. 3915 del 18 agosto 2021

che sia verosimilmente giunto il momento di riflettere sull'avvio di un processo di revisione della legge che tenga conto delle esigenze di tutte le parti chiamate in causa.

Vogliate gradire, gentili Signore ed egregi Signori, l'espressione della nostra stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente



Manuele Bertoli

Il Cancelliere



Arnoldo Coduri

Copia a:

- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch);
- Pubblicazione in internet.